



COMUNE DI BARZANO'

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO LECITO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.09.2011

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI	3
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 - OBIETTIVI	4
ART. 4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	5
ART. 5 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA' ¹	7
ART. 6 - SUBINGRESSO	8
ART. 7 - ZONE AMMISSIBILI PER INSEDIAMENTO SALE GIOCHI.....	9
ART. 8 – DISTANZE, DIVIETI, REQUISITI DELLE SALE GIOCO	9
ART. 9 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO	10
ART. 10- ESERCIZI DEDICATI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 110 TULPS	12
ART. 11 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO	13
ART. 12 - VARIAZIONE DI SUPERFICIE	13
ART. 13 - ORARI	14
ART. 14 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE SALE GIOCO	14
ART. 15 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE	15
ART. 16 - SANZIONI	16
ART. 17 - DISCIPLINA TRANSITORIA	16
ART. 18 - NORME FINALI	16
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE.....	17

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **TULPS:** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n° 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione;
- b) **SALA GIOCHI:** uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari come attività esclusiva o prevalente;
- c) **GIOCHI LECITI:** biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali in materia.
- d) **SORVEGLIABILITÀ:** caratteristiche strutturali che i locali devono possedere al fine di consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti
- e) **SUPERFICIE DI VENDITA DEL LOCALE:** si intende quella costituita dall'area destinata all'esercizio dell'attività ivi compresa quella occupata da banchi e scaffalature, attrezzature e simili, con esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi igienici e/o altri vani accessori.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n° 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, e dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività esercitate in locali allestiti specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, gli esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS quali per i quali si dovrà fare riferimento alle norme nazionali e/o regionali:

- a) Bar caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all' art. 86 del TULPS)

- b) Ristoranti trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS)
- c) Alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS)
- d) Circoli privati ed enti assimilabili di cui al DPR 4.4.2001 n.235 che svolgono attività riservate ai soli associati purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS)
- e) Agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti di vendita, previsti dall'art. 38 cc.2 e 4 del D.L.233/2006 convertito in legge n.248/2006 aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS), fatte salve le norme di carattere urbanistico e strutturale dei locali d'esercizio
- f) Sale destinate al gioco del Bingo di cui al Min. delle Finanze n.29/2000 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS), fatte salve le norme di carattere urbanistico e strutturale dei locali d'esercizio.

ART. 3 - OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio.
2. La regolamentazione, nel rispetto della normativa nazionale, si attiene ai seguenti principi:
 - a) Tutela dei minori.
 - b) Tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di:
 - Contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo
 - Contenere i costi sociali ed economici oltre che umani e morali derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo

- Promuovere presso la popolazione una cultura positiva circa la funzione sociale di ogni forma di intrattenimento ludico e privilegiare pertanto i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro.

c) Libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della costituzione.

d) Adeguamento degli esercizi eventualmente esistenti alle disposizioni legislative vigenti.

e) Trasparenza e qualità del mercato.

f) Controlli e vigilanza.

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività.

b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili.

c) della quiete della collettività.

d) del rispetto dei luoghi di culto e dei luoghi destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali.

4. Con il presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

ART. 4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura di sala giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, l'ampliamento strutturale, l'ampliamento delle attività di intrattenimento e svago, il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi sono subordinati al rilascio da parte del Comune di una licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS R.D.773/1931 e del successivo regolamento di esecuzione.

Il Responsabile del Settore Commercio rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia, igienico-sanitarie, compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico ed alla sorvegliabilità e prevenzione incendi.

Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In presenza di due o più richieste di apertura di una sala giochi nella stessa zona commerciale, farà fede la

data di protocollo di presentazione della domanda.

2. Le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma possono essere presentate:

- a) al Protocollo del Comune;
- b) trasmesse a mezzo posta.

All'istanza deve essere allegata copia del Documento di Identità del richiedente e/o legale rappresentante della Società.

3. L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi deve essere redatta in carta legale e deve contenere:

- a) generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante, il codice fiscale e la partita IVA se trattasi di società;
- b) l'ubicazione dell'esercizio ed eventuale insegna dell'esercizio;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- d) La tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- e) Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 2000/445 – concernenti il possesso da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 92 del T.U., che prevede certificati penali e carichi pendenti, delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dall'art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia) previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
- f) Impegno del richiedente al rispetto delle disposizioni previste nel presente atto.

4. All'istanza devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- c) n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicante

la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;

d) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;

e) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi riservati alla clientela;

f) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza (sicurezza antincendio, gestione emergenza luoghi di lavoro);

g) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

5. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, dovranno essere presentati:

a) copie dei nulla osta di messa in esercizio e nulla osta alla distribuzione rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. A) e c) del TULPS;

b) Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici.

6. La documentazione mancante dovrà essere integrata entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

7. Nelle sale da gioco è ammissibile la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche esclusivamente mediante distributori automatici.

ART. 5 – REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11,12 e 92 T.U.L.P.S.;

b) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

- c) c) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575” e successive modifiche (antimafia)
2. in caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 art. 2 (amministratori, soci) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:
- a) per le S.N.C.: tutti i soci amministratori;
- b) per le S.A.S. e le S.A.P.A.:tutti i soci accomandatari;
- c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall’Amministratore Unico oppure dal Presidente ed i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione
3. Il possesso dei requisiti morali può essere prodotto mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
4. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione o della S.C.I.A..
5. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sono accertati, anche a campione, da parte dell’ufficio comunale competente

ART.6 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso senza modifiche, e/o la cessazione definitiva dell’attività di sala giochi è soggetta a previa comunicazione ed ha efficacia immediata dalla data di consegna al protocollo della comunicazione stessa. Si procederà alla sospensiva temporanea dell’attività qualora venissero meno i requisiti morali e professionali previsti dal vigente regolamento.
2. In caso di subentro in un’ azienda o ramo di azienda, la comunicazione deve essere presentata al Comune entro 60 giorni dall’atto notarile, pena la decadenza del diritto di subentro.
3. Come disposto dall’art. 12/bis del Reg. di attuazione del TULPS, nel caso di morte dell’erede ovvero se si tratta del titolare di un’impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data di morte. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell’attività se l’interessato o il legale rappresentante è privo dei requisiti soggettivi del presente regolamento.
4. Nel Caso che un’attività di sala giochi venga ceduta in gestione occorre effettuare segnalazione presso l’ufficio comunale competente depositando copia del contratto di gestione, autorizzazioni o presa d’atto del cedente. Il Gestore inoltre deve possedere i requisiti di cui all’art.4 comma 3, lettera e).

ART. 7 - ZONE AMMISSIBILI PER INSEDIAMENTO SALE GIOCHI

1. La sala gioco non può essere ubicata in edifici di civile abitazione o in locali confinanti con appartamenti destinati ad uso residenziale, né essere collocata ad un piano diverso da quello terreno degli edifici di qualunque natura. La sala giochi non può essere collocata in edifici misti residenziali/commerciali
2. Il numero delle sale gioco autorizzabili nel territorio è in ragione di 1 ogni 4.000 abitanti escluse le frazioni di 4.000;

ART. 8 – DISTANZE, DIVIETI, REQUISITI DELLE SALE GIOCO

1. I locali destinati ad attività di sala gioco devono essere tassativamente in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) destinazione d'uso compatibile con le classificazioni urbanistiche di tipo commerciale;
 - b) distanza dalle scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, luoghi di aggregazione per giovani e altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali, non inferiore a metri 300 di raggio. L'immobile in cui sarà collocata dovrà essere completamente all'esterno dell'area determinata dalla tracciatura del raggio;
 - c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti aero-illuminanti, al possesso di servizi igienici;
 - d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;
 - e) sia garantita una dotazione di parcheggi di pertinenza all'esercizio pubblico di:
 - almeno mq. 60 ogni 100 mq di superficie lorda (superficie di vendita comprensiva di quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi igienici e/o altri vani accessori);
 - f) i locali dovranno rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche

relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia;

g) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza in particolare quelle dettate dal Ministero Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza dei luoghi di lavoro);

h) il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno di cui uno attrezzato per persone disabili.

i) i locali siano sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del regolamento di Esecuzione del TULPS;

l) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;

m) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico;

n) Lo spazio eventualmente destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere fisicamente distinto dai locali nei quali sono installati i giochi. La fattibilità dell'intervento dovrà essere subordinata alla verifica da parte della Direzione Tecnica circa la destinazione d'uso dei locali oggetto dell'attività, nonché sull'effettivo rispetto delle disposizioni richiamate dal presente articolo e sul rispetto generale delle norme urbanistiche, effettuando nel caso, l'analisi e la verifica della documentazione all'uopo esibita.

o) Per gli esercizi di sala gioco, ancorché autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non è consentito il rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico. Non è altresì consentito l'utilizzo di aree esterne, anche se private, per l'installazione dei giochi.

ART. 9 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del TULPS installabili in rapporto alla superficie di vendita dei locali, è stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (27/10/2003 – 18/01/2007 e 27/07/2011).

2. Nelle sale da gioco, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del

TULPS.

I congegni citati inoltre, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L' esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

3. All' ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all' art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all' esterno di ciascun apparecchio.

4. Nelle sale giochi è possibile installare apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS. I congegni citati inoltre, essendo riservati ai maggiorenni devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata da pannelli che assicurino il totale isolamento anche visivo dal resto della sala, oltre che di un varco per la verifica circa l' effettivo rispetto della fruizione dei giochi da parte dei minorenni. Inoltre gli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS devono essere muniti di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

5. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta l' autorizzazione rilasciata dal Comune e la tabella dei giochi proibiti che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 TULPS).

6. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all' art. 110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere permanente esposti, in modo visibile al pubblico il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio; esternamente a ciascun apparecchio, inoltre devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile al pubblico le informazioni relative al costo della partita al funzionamento del gioco alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

7. In nessun caso è consentita l' installazione di apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 e 7 del TULPS all' esterno dei locali autorizzati all' esercizio del gioco.

8. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell' insegna od in messaggi pubblicitari il termine "casinò" in quanto riservato alle case

da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto del gioco d'azzardo (ad es. "slot machine" o similari).

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

10. Salve le disposizioni previste dalla normativa vigente, che prevedano diversi limiti, l'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentito ai minori di 16 anni se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela di I grado, adozione e affiliazione.

11. L'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentita ai minori di 16 anni nelle ore antimeridiane dei giorni feriali.

12. L'accesso agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. non è mai consentito ai minori di anni 18.

ART. 10 - ESERCIZI DEDICATI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 110 TULPS

1. E' una sala giochi dedicata, ove potranno essere installate sia le VLT (Video Lottery Terminal) che le New Slot, senza l'obbligo della "differenziazione del gioco lecito" prevista dall'art. 2, comma 3 del D.M. 18.01.2007 per le sale giochi, ove si specifica che il numero degli apparecchi di cui al comma 6 non possono essere superiori al doppio al numero degli altri apparecchi (comma 7 ed elettromeccanici) installati nella sala.

2. Per questi esercizi, dovrà essere richiesta la licenza di cui all'art. 88 TULPS per la loro attivazione.

3. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere accessoria dell'esercizio di gioco, ossia accessibile solamente da coloro che fruiscono del gioco; in questo caso l'attività accessoria di somministrazione non dovrà essere separata dalla parte del locale dedicato agli apparecchi installati di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS.

4. Le sale gioco "dedicate" devono essere munite di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

5. Il numero massimo di apparecchi installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito dalla normativa vigente in materia.

6. Le prescrizioni di cui all'art. 6 comma 1 e all'art. 7 del presente regolamento si intendono applicabili a tutte le tipologie di sala gioco incluse le sopraccitate autorizzate ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

ART.11 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento dovrà essere precedentemente comunicata; la mancata comunicazione di variazione comporterà una sanzione pecuniaria ai sensi di quanto stabilito dalla norma.

ART.12 - VARIAZIONE DI SUPERFICIE

In caso di variazione di superficie o trasferimento della sala giochi dovrà essere presentata la relativa comunicazione alla quale dovranno essere allegati:

1. Variazione di superficie:

- a) copia documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- c) n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d) integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle

emissioni sonore nei limiti di leggi;

e) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela, calcolati sulla nuova superficie;

f) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza del presente regolamento.

2. Trasferimento di sede.

a) il trasferimento dell'attività è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

b) la domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di una nuova apertura, segue lo stesso iter e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati al precedente articolo 4.

ART.13 - ORARI

1. Gli orari di esercizio delle sale gioco sono fissati come segue: apertura non prima delle ore 11:00 e chiusura non oltre le ore 24:00 con rispetto della chiusura di un giorno settimanale a scelta.

2. Gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS possono essere utilizzati dalle ore 13:00 alle ore 23:00. Dopo tale orario devono inderogabilmente essere disattivati. Dopo l'orario di chiusura, nelle sale giochi non è ammessa la presenza di persone diverse dal titolare o dai dipendenti.

3. Nel caso di accertata incompatibilità con lo svolgimento di altre attività, con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, il Sindaco potrà ordinare che sia effettuato un orario inferiore a quello previsto.

4. Il titolare è tenuto al rispetto dell'orario prestabilito e comunicato al Comune ed all'esposizione di un cartello rilasciato dal Comune stesso, ben visibile dall'esterno riportante gli orari di apertura effettuati. Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse forme.

ART. 14- OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE SALE GIOCO

1. I titolari delle sale giochi devono:

a) Comunicare al Comune prima dell'inizio dell'attività l'orario adottato con l'indicazione della

- giornata di riposo settimanale;
- b) Rendere noto al pubblico l'orario adottato ed il giorno di chiusura con l'apposizione di idoneo cartello visibile all'esterno;
 - c) Comunicare preventivamente al Comune l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;
 - d) Comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio qualora la stessa si protragga per oltre 8 giorni;
 - e) Osservare l'orario prescelto e comunicato al Comune;
 - f) Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti;
 - g) Dovrà essere messo a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

ART. 15 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le licenze di pubblica sicurezza devono essere revocate se:

- a) Il titolare perda i requisiti morali;
- b) L'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);
- c) Il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del reg. di esecuzione del TULPS;
- d) Il locale perda i requisiti urbanistici ed igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'Amministrazione comunale assegna all'interessato un termine perentorio di 60gg. Per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento l'automatica decadenza dell'autorizzazione e/o la cessazione dell'attività.

2. Le licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 10 del TULPS possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.

3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 del TULPS (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del TULPS o di

autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010 esse sono sospese da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8bis della L.689/81 sono revocate dal Sindaco con ordinanza motivata.

4. Le licenze di P.S. vengono sospese, ed in caso di reiterazione, revocate per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

5. In caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della domanda si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 16 - SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, vengono sanzionate ai sensi dell'art. 110 comma 9 e 10 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed in base all'art. 7bis del T.U. Enti Locali 267/2000

ART.17 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le domande eventualmente giacenti in istruttoria presso gli uffici comunali e non ancora definite, saranno esaminate e decise applicando le disposizioni contenute in questo strumento regolamentare.

Art. 18 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia, oltre agli strumenti urbanistici per quanto riguarda la compatibilità delle localizzazioni, nonché alla individuazione ed al rispetto degli standards edilizi.

2. Resta inteso che ogni modifica e/o adeguamento della normativa nazionale specifica in materia,

comporterà l'adeguamento automatico del presente regolamento.

3. La validità del presente documento non ha limiti predefiniti.
4. Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate ed aggiornate dal Consiglio Comunale.
5. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente regolamento.

Gli agenti di Polizia Locale e gli agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione del presente regolamento.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Viene abrogato il "Provvedimento delle norme e direttive per l'attività delle sale giochi e l'installazione e l'uso nei pubblici esercizi degli apparecchi di intrattenimento e gioco" approvato con deliberazione del G.C. n. 11 del 31/01/2003.